



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 19 settembre 2014
Ns. Prot. n. 1562

Al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi "G.d'Annunzio" Chieti
Prof. Carmine Di Ilio
ateneo@pec.unich.it

Al prof. Arch. Roberto Mascarucci
Contrada Annunziata, 38
66011 Bucchianico (CH)
roberto.mascarucci@archiworldpec.it

Comune di Roseto degli Abruzzi (Te)
c/a Dirigente Arch. Lorenzo Patacchini
patacchini.lorenzo@pec.comune.roseto.te.it

Comune di Roseto degli Abruzzi (Te)
c/a Sindaco Dott. Enio PAVONE
protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.it

Presidente Consiglio di Disciplina Università
ateneo@pec.unich.it

Direttore Dipartimento di Architettura
ateneo@pec.unich.it

Corte dei Conti de L'Aquila
Abruzzo.controllo@corteconticert.it

All'Agenzia delle Entrate della provincia di Chieti
dp.chieti@pce.agenziaentrate.it

All'Ordine degli Architetti della provincia di Chieti
oappc.chieti@archiworldpec.it

Agli Ordini Degli Ingegneri
Della Regione Abruzzo

Al Consiglio Nazionale Ingegneri
Via Iv Novembre, 114
00187 Roma
segreteria@ingpec.eu

Oggetto: Determinazione n° 17 del 28.06.2013. Incarico per attività di elaborazione di proposta metodologica di variante alla componente strutturale del P.R.G.. Affidamento Determinazione n° 18 del 28.06.2013. Incarico per la revisione del Piano di Assetto Naturalistico (PAN) della Riserva Borsacchio. Affidamento.

Risposta nota del magnifico Rettore del 21 agosto 2014 prot. 34658 e risposta nota del prof. Mascarucci del 25 agosto 2014.

Egregio Magnifico Rettore, nel ringraziarla per la puntuale e tempestiva risposta e facendo seguito alla nota del prof. Mascarucci in risposta alla sua, non possiamo non evidenziare qualche problema di comunicazione all'interno dell'istituzione da Lei egregiamente rappresentata.

Difatti Lei cita una sola richiesta mentre il prof. Mascarucci dichiara di averne prodotte due.

Misteri della Pubblica Amministrazione.

Prima di entrare nel merito delle attività professionali sottoscritte dal prof. Mascarucci Le chiediamo se la vivacità operativa, che il professore artificiosamente dichiara come consulenza, non arreca comunque un danno alle normali attività di docenza e ricerca all'interno dell'Ateneo per il rispetto degli obblighi istituzionali.

Il prof. Mascarucci asserisce che trattasi di attività consulenziale, dimenticando di aver firmato n. 2 disciplinari di incarico, allegati alla presente, che in maniera inconfutabile parlano di attività libero professionale.

D'altronde non poteva essere diversamente visto che il primo incarico afferisce ad attività di pianificazione territoriale esercitata attraverso l'elaborazione di proposte, come da estratto che segue relativamente al primo disciplinare di incarico di importo pari ad €. 18.000,00.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Il Comune di Roseto, come sopra rappresentato, conferisce al Prof. Roberto Mascarucci nato a Chieti (Ch) il 18 febbraio 1950 e residente a Bucchianico (Ch) in Contrada Annunziata , 38 MSC RRT 50B18 C632N , l'incarico di lavoro autonomo di tecnico finalizzata all'elaborazione di una proposta metodologica di variante alla componente strutturale del P.R.G., secondo le modalità appresso riportate .

Art.1 - NATURA DELL'INCARICO

L'incarico conferito, ai sensi degli artt.2222 e seguenti del c.c. rientra nella categoria dei contratti di lavoro autonomo professionale consistente nello svolgimento delle attività nei termini di seguito convenuti.

Art. 2 - OGGETTO DELL'INCARICO

Al Professionista vengono affidati i seguenti compiti :

Attività di elaborazione di una proposta metodologica di variante alla componente strutturale del P.R.G.:

Art. 3 - CONDIZIONE E MODALITA' DI ESECUZIONE- TEMPISTICA

L'incarico, si svolge in piena autonomia organizzativa. Tuttavia il Professionista , ove richiesto, si impegna a garantire la propria presenza presso gli uffici del Comune di Roseto, con la frequenza necessaria ai fini dell'espletamento efficiente ed efficace dell'incarico stesso.

Le modalità delle prestazioni saranno concordate con il Dirigente IV Settore.

Art. 4 - RESPONSABILITA'

L'incarico dovrà essere eseguito a regola d'arte, secondo le indicazioni, anche di tipo logistico e di impegno temporale, che saranno concordate con il Dirigente IV Settore. Il tecnico incaricato per lo svolgimento dell'attività potrà avvalersi di eventuali consulenti esterni all'Ente che potranno utilizzare, se necessario, le strumentazioni, materiali e documenti in possesso dell'Ente stesso.

La determina di incarico n. 17 del 28.06.2013 afferente al richiamato disciplinare evidenzia che trattasi di incarico professionale per la redazione di una proposta di variante al PRG, come chiaramente si rileva dall'estratto della determina che segue.

- che in data 05.08.2011 con delibera n. 22 il Consiglio Comunale ha ritirato, più in particolare revocato ed annullato, in autotutela, in parte per ragioni di legalità ed in parte per scelte di gestione del territorio, le delibere consiliari n. 11 del 22.03.2011 e n. 12 del 24.03.2011, con le quali si è proceduto all'adozione della variante generale al PRG vigente;

- che l'organo di governo dell'amministrazione comunale ha formulato tra gli indirizzi generali di gestione quello della revisione del P.R.G.;

- che l'Amministrazione Comunale con delibera di G.M. n. 123 del 23.11.2011 ha ritenuto opportuno fornire indicazioni circa la prosecuzione dell'attività concernente la pianificazione urbanistica generale;

Considerato, pertanto che si manifesta necessario alla luce dei deliberati consiliari conferire un incarico professionale esterno sulla base dei seguenti presupposti:

- l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento dell'Ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati dall'Amministrazione con deliberazioni consiliari;
- l'Amministrazione da atto in virtù dell'assenza di risorse umane in possesso delle richieste competenze, considerato l'alto profilo professionale contenuto nel curriculum comprensivo di allegati inviato dal Prof. Mascarucci tramite e-mail e acquisito agli atti dell'Ufficio Tecnico in data 13.05.2013 al prot. n. 2749;
- la prestazione ha natura temporanea e altamente qualificata ed è sottoposta a verifica al termine dell'incarico;
- sono stabiliti durata luogo, oggetto e compenso dell'incarico ed i criteri per il suo svolgimento;

Attesa la necessità di provvedere al conferimento di incarico tecnico individuale finalizzato alla elaborazione di una proposta metodologica di variante alla componente strutturale del P.R.G. in conformità a quanto previsto dall'art. 7 comma 6 e successivi del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 110 comma 6 del D.lgs. n. 267/2000 t.v.

E' tanta la voglia di consulenza che il consulente incaricato, secondo quanto riportato all'art. 4 del disciplinare, può avvalersi di altri consulenti. Qualunque considerazione nel merito è superflua.

Stessa cosa dicasi per il secondo disciplinare di incarico per un importo di €. 19.000,00 di cui segue un estratto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Il Comune di Roseto, come sopra rappresentato, conferisce all'Arch. Prof. Roberto Mascarucci, nato a Chieti il 18 febbraio 1950, l'incarico di lavoro autonomo tecnico per lo svolgimento dell'attività di revisione del Piano di Assetto Naturalistico (PAN) della Riserva Borsacchio secondo le modalità appresso riportate .

Art.1 - NATURA DELL'INCARICO

L'incarico conferito, ai sensi degli artt.2222 e seguenti del c.c. rientra nella categoria dei contratti di lavoro autonomo professionale consistente nello svolgimento delle attività nei termini di seguito convenuti.

Art. 2 - OGGETTO DELL'INCARICO

Al Professionista vengono affidati i seguenti compiti :

Attività tecnica per lo svolgimento dell'attività di revisione del Piano di Assetto Naturalistico (PAN) della Riserva Borsacchio, con esclusione di qualsiasi elaborazione grafica e professionale;

Art. 3 - CONDIZIONE E MODALITA' DI ESECUZIONE- TEMPISTICA

L'incarico, si svolge in piena autonomia organizzativa. Tuttavia il Professionista , ove richiesto, si impegna a garantire la propria presenza presso gli uffici del Comune di Roseto, con la frequenza necessaria ai fini dell'espletamento efficiente ed efficace dell'incarico stesso.

Le modalità delle prestazioni saranno concordate con il Dirigente IV Settore.

Art. 4 - RESPONSABILITA'

L'incarico dovrà essere eseguito a regola d'arte, secondo le indicazioni, anche di tipo logistico e di impegno temporale, che saranno concordate con il Dirigente IV Settore. Il tecnico incaricato per lo svolgimento dell'attività potrà avvalersi di eventuali consulenti esterni all'Ente che potranno utilizzare, se necessario, le strumentazioni, materiali e documenti in possesso dell'Ente stesso.

Infatti anche da quest'ultimo si evince chiaramente che trattasi di affidamento di incarico professionale per la redazione e revisione del piano di assetto naturalistico PAN.

La seconda determina di incarico la n. 18 del 28.06.2013 (come da estratto che segue) dà contezza che trattasi in maniera inequivocabile di incarico professionale per la redazione e revisione di variante al PAN e non certo di consulenza; in questo caso, tra i tanti motivi di affidamento, purtroppo, il passaggio a miglior vita del precedente professionista incaricato.

Parimenti ai sensi dell'art. 4 del disciplinare il consulente incaricato può avvalersi di altri consulenti.

- che in data 01.10.2012 con delibera di C.C. n. 53 si è deliberato di prendere atto del progetto pilota di gestione di cui all'art. 1 comma 5 della L.R. n. 29/12 predisposto secondo i contenuti della norma richiamata e rimesso in data 03.06.2008 al prot. n. 13060 dal gruppo di progettazione incaricato per la progettazione del PAN e stabilito che la gestione della riserva sarà svolta dal Comune di Roseto degli Abruzzi, ai sensi dell'art. 21 comma 1 della L.R. n. 38/96 attraverso il Sindaco e la Giunta Comunale nella fase transitoria della redazione e approvazione del nuovo piano di assetto naturalistico e con successivo atto si procederà alla definizione dell'Organo di Gestione della Riserva secondo quanto stabilito dall'art. 1 della L.R. n. 29/2012;
- che la L.R. n. 29/12 al comma 9 dall'art. 1 stabilisce che il Comune provvede all'affidamento dell'incarico per l'elaborazione del PAN secondo quanto previsto dalla L.R. n. 38/96 art. 15 comma 3;
- che il tecnico precedentemente incaricato per la redazione del PAN è deceduto;

Considerato, pertanto che si manifesta necessario, alla luce dei deliberati consiliari, conferire un incarico professionale esterno sulla base dei seguenti presupposti:

- l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento dell'Ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati dall'Amministrazione con deliberazioni consiliari;
- l'Amministrazione da atto in virtù dell'assenza di risorse umane in possesso delle richieste competenze, considerato l'alto profilo professionale contenuto nel curriculum comprensivo di allegati inviato dall'Arch. Prof. Roberto Mascarucci tramite e-mail e acquisito agli atti dell'Ufficio Tecnico in data 13.05.2013 al prot. n. 2749;
- la prestazione ha natura temporanea e altamente qualificata ed è sottoposta a verifica al termine dell'incarico;
- sono stabiliti durata luogo, oggetto e compenso dell'incarico ed i criteri per il suo svolgimento;

Attesa la necessità di provvedere al conferimento di incarico individuale finalizzato alla revisione del PAN in conformità a quanto previsto dall'art. 7 comma 6 e successivi del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 110 comma 6 del D.lgs. n. 267/2000 L.v.

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n.114/2007 avente per oggetto " Approvazione criteri generali relativi alle procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione";

Dato atto che la sopra citata deliberazione di G.C. prevede, all'art.6, lettera d) la possibilità di conferire direttamente incarichi, previa determinazione a contrattare, nel caso in cui la prestazione lavorativa prevede un compenso inferiore ad € 20.000,00 , con esclusione dell'IVA (in analogia alle previsioni recate all'art.125 del Dlgs. 163/2006;

Ritenuto pertanto di affidare all'Arch. Prof. Roberto Mascarucci nato a Chieti (Ch) il 18 febbraio 1950 e residente a Bucchianico (Ch) in Contrada Annunziata , 38 MSC RRT 50B18 C632N, laureato in Architettura e regolarmente iscritto con il n. 62 all'ordine degli Architetti di Chieti, verificata la disponibilità all'incarico di lavoro autonomo di tecnico per lo svolgimento dell'attività di revisione del Piano di Assetto Naturalistico (PAN) della Riserva Borsacchio, secondo le modalità riportate nel disciplinare, attribuendo allo stesso l'importo di € 19.000,00 comprensivo di oneri afferenti CIG:Z1709FD638

Il prof. Mascarucci, forse ed in maniera artificiosa, sta cercando di mescolare le carte oppure non si rende conto di quello che ha firmato.

Si fa presente altresì che il Prof. Mascarucci, nelle nota di risposta inoltrata al Magnifico Rettore, identifica la propria attività come **consulenza scientifica**, termini mai rintracciabili né all'interno dei disciplinari di incarico né tantomeno nelle determinazioni di incarico.

Vorremmo ricordare al Prof. Mascarucci che dette attività non rientrano all'interno di attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e quindi fuori dal campo di applicazione IVA.

Ai sensi della riforma Biagi, D. lgs. 276/2003, art. 61, comma 3, "Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo [lavoro a progetto e lavoro occasionale] le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo [.....]

Dal punto di vista fiscale, la stessa Amministrazione finanziaria ritiene che le prestazioni di servizi rese da iscritti ad albi o elenchi costituiscono sempre attività di lavoro autonomo in senso proprio (Ministero delle Finanze, il Sole-24 Ore, 23 maggio 1987).

Inoltre, si deve segnalare il danno economico che questo comportamento arreca all'ente pubblico. Infatti, i compensi erogati per lavoro autonomo non esercitato abitualmente, di cui all'art. 67, comma 1, lettera l) del TUIR (tra cui rientrano evidentemente anche le prestazioni occasionali), contribuiscono a determinare la base imponibile IRAP per l'ente pubblico, che è tenuto a calcolare l'IRAP dovuta applicando l'aliquota dell'8,5% sulla sua base imponibile. Al contrario, i compensi erogati dall'ente pubblico a fronte di fattura professionale non incrementano la base imponibile IRAP. Va da sé che l'ente pubblico che si avvale di servizio professionale reso in forma di prestazione occasionale anziché di prestazione professionale con emissione di fattura, subisce un danno economico pari all'8,5% dell'importo erogato per la prestazione occasionale.

Il lavoro non abituale o occasionale è da intendersi solo quando viene svolto per attività che non rientrano nelle competenze professionali di chi le esercita e non certo, legate, al numero di volte che le stesse vengono svolte.

Per intenderci se il Prof. fosse stato chiamato in maniera occasionale per pulire le scale del Municipio di Roseto sicuramente detta attività rientrava all'interno del lavoro occasionale visto che non necessita l'iscrizione all'albo degli Architetti e, sicuramente, non afferisce alle competenze professionali del Professore.

Pertanto la presente nota viene inoltrata all'Agenzia delle Entrate e all'Ordine degli Architetti della Provincia di Chieti per verificare il rispetto delle norme in materia dal momento che trattasi, se accertato, di concorrenza sleale e evasione di IVA.

Al momento ci fermiamo qui, restiamo in attesa di determinazioni nel merito.

Cordiali saluti.

Allegati:

Nota Ordine ingegneri Teramo del 25 luglio 2014

Disciplinare di incarico per attività elaborazione di variante alla componente strutturale PRG € 18.000,00

Disciplinare di incarico per attività di revisione del PAN della riserva del Borsacchio € 19.000,00

Determina di incarico n. 17 del 28.06.2013

Determina di incarico n. 18 del 28.06.2013

Nota Rettore

Nota Prof. Mascarucci

Il Presidente
Ing. Alfonso Marcozzi



